

STATUTO

**TERRA NOSTRA SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA
SOCIALE A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN SOSTENE CZ VIA SAN
LEONARDO 1

Numero REA: CZ - 229782

Codice fiscale: 04024200794

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-07-2025 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

"TERRA NOSTRA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE A R.L."

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1

(Costituzione e denominazione)

È costituita con sede nel Comune di San Sostene (Catanzaro) la Società Cooperativa Sociale Agricola denominata **"TERRA NOSTRA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE A R.L."**.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2

(Durata)

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) salvo proroga o anticipato scioglimento.

TITOLO II

SCOPO E OGGETTO

Art. 3

(Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro. Il suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attività indicate nel successivo articolo 4, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione e inclusione, sociale e lavorativa, di persone in condizioni di svantaggio fisico, psichico, sociale, economico, personale, familiare, di fragilità ed emarginazione. La Cooperativa ha ad oggetto l'esercizio delle attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 c.c. e si ispira ai principi della mutualità, solidarietà, democraticità, impegno, ed equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, la natura e le sue risorse.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con il lavoro di terzi.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, collabora con altri enti mutualistici, con altre imprese e organismi del Terzo Settore.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il

coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori, dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale.

Art. 4

(Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

1) conduzione di aziende e terreni al fine di praticare l'allevamento di animali e diverse forme di coltivazione, in serra e fuori serra, compresa la coltivazione biologica, la selvicoltura e attività connesse compresa l'agricoltura sociale, l'agricoltura multifunzionale, l'esercizio di attività di fattorie sociali, fattorie didattiche, attività agrituristiche e di turismo rurale;

2) attività di coltivazione, raccolta, manipolazione, lavorazione, trasformazione, conservazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti zootecnici e agricoli, anche di origine spontanea. La Cooperativa a tal fine svolge tutte le attività connesse, presupposte, conseguenti e complementari quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, attività di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di essenze, aromi, spezie e quant'altro derivante dall'attività agricola propria o di terzi e dalla raccolta di piante e erbe, anche spontanee; produzione e commercializzazione di liquori e altri distillati; trasformazione fondiaria ed agraria per l'impianto di vigneti, colture ortofrutticole e seminate; gestione di impianti e attrezzature per la manipolazione, la trasformazione e la lavorazione dei prodotti agricoli e di allevamento; commercializzazione di beni e prodotti quali, a titolo esemplificativo, sementi, concimi, mangimi, bestiame, macchinari e attrezzature; attività di stoccaggio di prodotti agricoli quali cereali, legumi foraggio e altri prodotti; acquisto di immobili e terreni da adibire ad uso conduzione agricola o per uso abitazione dei soci, trasformazione e conservazione dei prodotti; commercializzazione di legname, piante e fiori, produzione e commercializzazione di derivati dagli scarti delle lavorazioni dei prodotti e sottoprodotti agricoli, compresa la produzione di prodotti per la bioedilizia; gestione di punti vendita attrezzati per la commercializzazione di prodotti coltivati e di derivazione animale anche di terzi; produzione e commercializzazione di imballaggi, contenitori e attrezzatura per il trasporto e la commercializzazione di prodotti freschi e trasformati; realizzazione di attività di sperimentazioni di nuove colture e tecniche colturali e di allevamento, nonché attività e interventi di miglioramento tecnico e produttivo della terra e degli allevamenti; gestione e coltivazione di terreni propri e di terzi, nonché acquisizione in qualsiasi forma da privati e/o da enti pubblici di terreni, impianti e attrezzature per la coltivazione e/o l'allevamento; la manipolazione, la lavorazione, la trasformazione e commercializzazione dei prodotti coltivati e di derivazione animale; attività di impianto di colture arboree, fioriture, compresa la produzione di prato verde, destinati alla commercializzazione; esecuzione in proprio o conto terzi di trattamenti su terreni e colture;

3) realizzazione di opere infrastrutturali, opere di miglioramento fondiario, sistemazioni idrauliche, bonifiche terreni, costruzioni, sistemazioni e ristrutturazioni di fabbricati e abitazioni rurali; gestione

depuratori e impianti di irrigazione per l'efficientamento delle risorse idriche, nonché opere di depurazione acque;

4) tutela, valorizzazione, protezione e salvaguardia del patrimonio boschivo, forestale, floristico e faunistico, anche attraverso la gestione di aree protette, parchi e riserve, oasi di protezione, zone di ripopolamento, aree umide e lagunari, nonché le attività ad esse connesse quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di lotta e contrasto al fenomeno del bracconaggio, di ricovero animali, attività di vigilanza alle colture anche per conto terzi, avvistamento incendi, attività di bonifica e ripristino delle aree a rischio ambientale; attività di progettazione, realizzazione, pulizia e manutenzione di sentieri, percorsi, strade, spazi e aree del verde pubblico e privato, lavori boschivi e forestali; attività di impianto, conservazione, utilizzazione di boschi e foreste, attività di forestazione in genere; attività di caccia fotografica;

5) attività volte a promuovere la sostenibilità nel settore agricolo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la produzione e vendita di energia elettrica e calorica proveniente da risorse agroforestali, fotovoltaiche e altre fonti derivanti dall'attività aziendale, produzione e vendita di biodiesel, carburanti e altri prodotti derivanti dalla produzione agricola e di allevamento; attività di conservazione, smaltimento, riciclaggio, recupero e rigenerazione di rifiuti con particolare riferimento ai rifiuti generati dall'attività agricola di allevamento, selvicoltura e attività connesse; realizzazione e promozione di iniziative di tipo formativo, educativo, didattico e laboratoriale, anche presso enti terzi, pubblici e privati, in tema di produzione e consumo sostenibile, riciclo e recupero, educazione alimentare, salvaguardia dell'ambiente, riduzione dei rifiuti e degli sprechi, risparmio energetico e su altri temi riconducibili all'attività della cooperativa;

6) organizzazione, gestione e promozione di attività e itinerari di valore ambientale, sociale, paesaggistico, storico, culturale, turistico anche di tipo esperienziale, sostenibile e accessibile. A tal fine la Cooperativa svolge, a titolo meramente esemplificativo, attività dirette alla valorizzazione e promozione della storia e delle tradizioni legate all'attività agricola e di allevamento nonché alla tutela delle arti popolari e contadine; gestione di musei e altri siti di interesse, raccolte, opere riconducibili all'economia e al patrimonio rurale; attività volte alla realizzazione e gestione di percorsi naturalistici, attività outdoor anche a scopi didattici, educativi, sociali e terapeutici;

7) promozione e gestione di servizi e attività di tipo ricettivo, di ristorazione, di ospitalità in genere, di somministrazione pasti e bevande, di punti vendita e di ristoro, al fine di promuovere e valorizzare la realtà agricola e rurale;

8) gestione maneggi e relative attività ricreative e terapeutiche di ippoturismo, ippoterapia e onoterapia nell'ambito delle attività di cui all'art. 2135 c.c., compresa la cura e il recupero della persona attraverso la terapia con gli animali. A tal fine la Cooperativa svolge, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività dedicate all'addestramento cinofilo per cani di servizio e accompagnamento per persone con disabilità; gestione di spazi e centri per le suddette attività;

9) realizzazione di iniziative e studi per l'utilizzazione del patrimo-

nio agricolo e zootecnico ai fini turistici anche di tipo sociale e accessibile, ai fini educativi, terapeutici, didattici, volte a conservare la biodiversità, a garantire la sicurezza alimentare, a preservare e valorizzare le aree rurali. A tal fine la Cooperativa promuove e svolge attività di studio, ricerche, raccolta ed elaborazione di informazioni e dati, realizzazione e promozione di iniziative a carattere seminariale, convegnistico ed eventi in genere sulle materie oggetto di attività della cooperativa, compresa la produzione, divulgazione e commercializzazione di materiali e atti di studio e ricerca.

Le attività della Cooperativa sono svolte, in linea con lo scopo di cui al presente Statuto, mediante l'inclusione, l'integrazione e l'inserimento socio lavorativo di soggetti deboli e/o svantaggiati, anche attraverso il supporto alla formazione professionale dei giovani, che avviene attraverso il recupero dei valori della terra e dell'equilibrio di vita. Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammmodernamento aziendale.

Potrà, inoltre, emettere strumenti finanziari e obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale purché per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto e con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5

(Soci cooperatori)

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile. Possono essere soci le persone fisiche e giuridiche, aventi capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei

settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività. L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa. L'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. Non possono essere soci cooperatori coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa, salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa e partecipano alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione d'impresa;
- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo, alle decisioni che concernono le scelte strategiche, alla realizzazione dei processi produttivi e all'erogazione dei servizi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della Cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionale adeguata allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;
- 2) soci volontari, vale a dire persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla stessa;
- 3) soci fruitori, vale a dire tutti coloro che, partecipando alla cooperativa, soddisfano un loro bisogno tramite l'attività specifica della stessa cooperativa. In questa categoria rientrano le persone svantaggiate che accedono all'attività e ai servizi offerti dalla cooperativa in base alla legge 381 del 1991.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio im-

prese in concorrenza con quella della Cooperativa.

Art. 6

(Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, è fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione, nel rispetto dei principi di parità di trattamento.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla categoria speciale deve presentare sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti richiesti e il raggiungimento dei risultati previsti nel percorso formativo. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata dagli amministratori nel Libro dei soci. In caso di mancato accoglimento l'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la delibera di esclusione.

Art. 7

(Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di

Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- 1) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, contatto telefonico mobile, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- 2) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale esperienza maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti da questo statuto;
- 3) la categoria di soci alla quale richiede di essere iscritto;
- 4) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti sociali della cooperativa, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;
- 5) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge.

Nello specifico dei soci lavoratori, chi intenda essere ammesso con tale titolo dovrà specificare nella domanda di ammissione, oltre a quanto previsto nei precedenti punti 1, 2, 3, 4 e 5, l'impegno a conferire la propria opera per il perseguimento dello scopo sociale nei modi e nei termini stabiliti dai regolamenti interni e in rapporto alla quantità di lavoro disponibile nella cooperativa.

Nello specifico dei soci volontari, chi intenda essere ammesso con tale titolo dovrà specificare nella domanda di ammissione, oltre a quanto previsto nei precedenti punti 1, 2, 3, 4 e 5:

- l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale nei modi e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;
- le specifiche competenze possedute.

Quando la richiesta di ammissione è formulata da società, associazioni ed enti, oltre a quanto stabilito nei precedenti punti 3, 4 e 5 per le persone fisiche, la domanda deve contenere le seguenti notizie, dati e documenti:

- ragione sociale o denominazione, forma giuridica, sede legale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo di posta elettronica certificata, o in mancanza, indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- copia della deliberazione dell'organo che ha deciso la domanda;
- qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal precedente articolo 5, delibera entro sessanta (60) giorni sulla domanda secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare e comunicare entro sessanta (60) giorni la relativa delibera all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla sua domanda si pronunci l'assemblea dei soci, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima convocazione. L'organo amministrativo illustra nella nota integrativa di bilancio

o nella relazione sulla gestione, le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8

(Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

b.1) a mettere a disposizione della cooperativa le proprie capacità professionali e il proprio lavoro secondo quanto previsto nel rapporto di lavoro instaurato con essa.

I soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b), sono anche obbligati a prestare, nei modi e nei limiti di quanto stabilito nei regolamenti interni la propria attività di volontariato.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con mail, lettera raccomandata, o a mezzo PEC o altra modalità che ne garantisca l'effettiva comunicazione alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 9

(Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di fallimento ovvero liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza.

Art. 10

(Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2473 del codice civile, e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
 - c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la cooperativa o per i motivi specificati nel regolamento;
 - d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.
- Il recesso dei soci persone giuridiche e dei soci volontari è libero.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per mail con certezza di avvenuta ricezione e gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se l'organo amministrativo ritiene non sussistenti i presupposti del recesso, deve darne immediata comunicazione al socio.

Per quanto riguarda il rapporto sociale, il recesso ha effetto dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto alla chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 11

(Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che, nel caso di socio lavoratore, abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o che, nel caso di socio volontario, abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato;
- b) fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per rimediare al proprio inadempimento, si sia reso gravemente inadempiente alle obbligazioni che gli derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi della cooperativa o che si sia reso gravemente inadempiente alle obbligazioni che gli derivano dal suo rapporto mutualistico;
- c) previa intimazione rivoltagli dal Consiglio di Amministrazione, non adempia entro sessanta (60) giorni al versamento del valore delle azioni sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;
- d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società o fomenti dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale e ordinato svolgimento delle attività sociali o tenga comportamenti tali da compromettere il rapporto fiduciario sul quale è basato il rapporto sociale;
- e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro tenga comportamenti, commetta gravi mancanze o si sia reso inadempiente in guisa tale da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per giu-

sta causa o per giustificato motivo;

f) senza esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo, svolga o tenti di svolgere attività concorrenti con quella della cooperativa.

L'esclusione, con indicazione della motivazione posta a base della relativa delibera, è comunicata al socio tramite mail con certezza di avvenuta ricezione o tramite PEC.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 12

(Morte del socio)

In caso di morte del socio gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o di più legatari, costoro, entro sei mesi dalla data del decesso, devono designare l'erede o il legatario che li dovrà rappresentare di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2347 del codice civile. Quando vi siano più eredi, costoro devono nominare un loro rappresentante comune. Ciò non è necessario quando il rapporto mutualistico possa proseguire nei confronti di ciascuno degli eredi e la società acconsenta all'instaurazione dei relativi rapporti. La società manifesta il proprio consenso all'instaurazione di tali rapporti nei modi stabiliti nel precedente articolo 11. Quando la società dovesse essere contraria alla prosecuzione del rapporto e quando non si dovesse verificare il subentrare di alcun erede nel rapporto, si procede alla liquidazione della partecipazione sociale.

Art. 13

(Rimborso della quota)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso della partecipazione sociale che, eventualmente rivalutata, e comunque ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende il rimborso del sovrapprezzo che, se versato, non potrà mai essere rimborsato.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 14

(Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque (5) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è

divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c), d) e f) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 15

(Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Art. 16

(Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

La quota ha un valore minimo pari a euro 100,00 (cento e centesimi zero).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale.

Art. 17

(Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 18

(Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione della partecipazione.

Art. 19

(Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;
- b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul capitale dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;
- c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:
 - n. 1 voto fino a euro 10.000,00 (diecimila e centesimi zero) di capitale sottoscritto;
 - n. 2 voti oltre euro 10.000,00 (diecimila e centesimi zero) e fino ad euro 30.000,00 (trentamila e centesimi zero) di capitale sottoscritto;
 - n. 3 voti oltre euro 30.000,00 (trentamila e centesimi zero) e fino ad euro 50.000,00 (cinquantamila e centesimi zero) di capitale sottoscritto;
 - n. 4 voti oltre euro 50.000,00 (cinquantamila e centesimi zero) e fino ad euro 80.000,00 (ottantamila e centesimi zero) di capitale sottoscritto;
 - n. 5 voti oltre euro 80.000,00 (ottantamila e centesimi zero) di capitale sottoscritto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Art. 20

(Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dal codice civile, ai soci sovventori spetta il diritto di recesso dopo il decorso del termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote. Oltre a quanto espressamente stabilito da questo statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni che riguardano i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21

(Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da

quote che non potranno essere inferiori o superiori ai limiti di legge;
b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
2) dalla riserva legale, indivisibile, formata con gli utili di cui all'articolo 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
4) dalla riserva straordinaria;
5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22

(Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione tramite mail con certezza di avvenuta ricezione o a mezzo PEC, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente articolo 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al socio mediante mail con certezza di avvenuta ricezione o a mezzo PEC entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione nei modi stabiliti dalla clausola arbitrale.

Art. 23

(Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella

stabilita dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;

d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale;

e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24

(Ristorni)

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile, che definisce, tra l'altro, i criteri per determinarne l'ammontare complessivo e le condizioni al cui verificarsi non ne è ammessa l'attribuzione ai soci.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere fatta con la considerazione della quantità e della qualità degli scambi mutualistici intercorsi tra la cooperativa e il socio ed eventualmente, secondo quanto stabilito nello specifico regolamento predisposto dal consiglio di amministrazione e approvato dall'assemblea, sulla base dei seguenti criteri distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori, considerati singolarmente o combinati tra loro.

Per i soci lavoratori si terrà conto degli obiettivi e dei parametri di produttività raggiunti durante l'esercizio.

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sulle modalità di assegnazione dei ristorni, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari diversi dai titoli di debito ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 25

(Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) l'Organo di controllo, se nominato.

Art. 26

(Funzioni dell'Assemblea)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;
- b) la nomina e la revoca del Consiglio di Amministrazione;
- c) l'eventuale nomina dell'Organo di controllo e/o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) l'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;
- f) la determinazione della misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed all'Organo di controllo o revisore legale dei conti, se nominato;
- g) l'approvazione degli eventuali regolamenti interni;
- h) le deliberazioni sulla responsabilità degli Amministratori e dei componenti dell'Organo di controllo;
- i) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- l) la nomina dei Liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art. 27

(Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci tramite PEC, o anche consegnata a mano, o altro mezzo, inclusa la posta elettronica ordinaria se risultante dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea. L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo e comunque non oltre 30 (trenta) giorni, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'Organo di controllo, se nominato, o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i componenti dell'Organo di controllo, se nominato, siano presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 28

(Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al

voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui al penultimo comma del successivo articolo 29.

Art. 29

(Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di cinque voti con le stesse modalità specificate nel precedente articolo 19 per i soci sovventori.

L'Assemblea può essere validamente tenuta anche esclusivamente ad ogni forma di telecomunicazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di telecomunicazione che saranno utilizzati per il collegamento, con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o componente dell'Organo di controllo, se nominato, o dipendente della Cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro metodo deliberato dall'Assemblea legalmente consentito.

I soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto facendo ricorso

ai mezzi elettronici previsti nel regolamento assembleare o, in mancanza, nell'avviso di convocazione in occasione delle singole Assemblee.

Art. 30

(Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza, dal vice presidente del consiglio d'amministrazione e, in caso di assenza anche di questi, dalla persona designata dagli intervenuti col voto della maggioranza dei presenti.

Il presidente prende i provvedimenti necessari affinché l'assemblea possa svolgersi nel modo più idoneo per l'assunzione delle opportune decisioni.

Spetta al presidente dell'assemblea constatarne la regolare costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Art. 31

(Consiglio di Amministrazione)

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un numero di consiglieri variabile da tre a cinque, eletti dall'assemblea che di volta in volta ne determina il numero.

Se non vi abbia provveduto direttamente l'assemblea all'atto della nomina, il consiglio elegge nel suo seno il presidente e il vicepresidente.

La maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori o tra le persone designate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Art. 32

(Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni semestre gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 33

(Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia

fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, senza alcun indugio a mezzo PEC o tramite email che consenta la verifica di avvenuta ricezione, in modo che i Consiglieri ed i componenti dell'Organo di controllo, se nominato, ne siano informati il prima possibile.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano per età.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 2) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 3) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Art. 34

(Integrazione del Consiglio di Amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'Organo di controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di controllo l'Assemblea può essere convocata da ogni socio.

La cessazione dell'Amministratore per rinuncia ha effetto secondo quanto previsto dall'articolo 2385 del codice civile.

Art. 35

(Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di controllo, se nominato, determinare l'ulteriore remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 36

(Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe ad esso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei.

Art. 37

(Organo di controllo e revisione legale)

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti.

Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'articolo 2409bis del codice civile, è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato.

Si applica l'articolo 2477 del codice civile.

La presenza alle riunioni dell'Organo di controllo quando costituito in forma collegiale può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 2) che sia consentito al componente dell'Organo di controllo incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 3) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il componente dell'Organo di controllo incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

TITOLO VII

SCIoglimento e LIQUIDAZIONE

Art. 38

(Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 39

(Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci operatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59;
- ad associazioni di volontariato del territorio in cui operano i soci o a organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 40

(Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 41

(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 42

(Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 2 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, che si trasmette per la registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Imposta di bollo esente